



TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di consiglio e composto dai magistrati:

Dott.	Raimondo Genco	Presidente
Dott.ssa	Francesca Bellafore	Giudice rel.
Dott.	Filippo Ruggiero	Giudice

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 giugno 2015 sul reclamo iscritto al n. 1168 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015

promosso da

RADIO MARSALA CENTRALE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Marsala, via G. Mazzini, 124, presso lo studio dell'avv. Valerio Vartolo, che la rappresenta e difende

reclamante

nei confronti di

MILAZZO MICHELE elettivamente domiciliato in Marsala, via Garraffa, 36, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Cavasino e Vita Lido che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono

reclamato

ha pronunciato la seguente

ordinanza

Con il ricorso introduttivo, Radio Marsala Centrale s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in data 25.5.2015 con cui, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato dall'avv. Michele Milazzo, la RMC Group 101 s.r.l. veniva condannata all'adozione di idonee e permanenti rettifiche del contenuto dei titoli degli articoli on line datati 9.3.2015, 10.3.2015 e 17.3.2015 eliminando, dal primo, la frase "*Da intercettazioni spunta il vicesindaco Michele*" e, dal secondo, la frase "*spunta il vicesindaco Michele*" nonché dal titolo dell'articolo datato 17.3.2015 "*e il vicesindaco Michele*" con ordine altresì alla resistente di intervenire

presso gli internet server provider, fissazione inoltre di una somma pari ad €. 100,00 a carico della resistente per ogni violazione degli ordini suddetti. Veniva infine disposta la pubblicazione sulla home page del sito www.tp24.it dell'ordinanza medesima, nonché la pubblicazione per estratto dello stesso provvedimento sui quotidiani "Giornale di Sicilia" e "Marsala c'è" nonché sul giornale on line "Marsala Viva" a spese della resistente.

Sostiene la reclamante, innanzi tutto, non applicabile il rimedio ex art. 700 c.p.c. al prodotto editoriale informatico – non potendosi estendere a tale prodotto ed in *malam partem* i principi propri della stampa, tra cui l'art. 57 c.p., stante peraltro il principio di tassatività in materia penale – e, sotto altro profilo, l'intervenuta cessazione della materia del contendere già in epoca anteriore all'emanazione dell'ordinanza impugnata – avendo la resistente documentato la rimozione dei titoli –.

Ritenendo inoltre illogica la motivazione adottata dal Giudice di prime cure là dove considera non diffamanti gli articoli e, tuttavia, pregiudizievole la permanenza degli stessi in rete ed affermando inoltre l'ineidoneità lesiva della condotta contestata – dovendosi valutare la portata diffamatoria del titolo di un articolo prendendo in esame l'intero contenuto dell'articolo medesimo e tenuto conto, peraltro, della funzione c.d. "civetta" del titolo stesso – ha assunto ricorrere nella specie i presupposti della verità della notizia, della sua rilevanza sociale e della continenza espressiva, stante la rispondenza tra titolo ed articolo in relazione al sintagma "vicesindaco Michele" (coincidente con la frase pronunciata nelle intercettazioni) e l'adeguatezza del significato letterale del verbo "spuntare", atteso che peraltro il corpo dell'articolo chiarisce essere l'avv. Milazzo estraneo ai fatti rappresentati.

Ha domandato, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza e, in via subordinata, la compensazione delle spese di giustizia e, comunque, la revoca del provvedimento nella parte in cui ordina una penale per ogni articolo e la pubblicazione per estratto dell'ordinanza medesima in giornali differenti da quelli per cui è causa, tenuto conto della condotta della controparte ex art. 1227 c.c.

Si è costituito l'avv. Michele Milazzo rilevando porsi l'ordinanza impugnata in linea con il filone interpretativo che ammette l'esperibilità della cautela ex art. 700 c.p.c. in relazione alla stampa sul web, tenuto conto peraltro della diversità ontologica rispetto alla stampa cartacea – che non consentirebbe l'estensione delle prerogative di cui all'art. 21 cost. al mezzo internet – e,

comunque, escludendo l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la permanenza, anche allo stato attuale, della notizia e dei titoli sul web, evincibile sulla base della consultazione tramite motori di ricerca.

Ritenendo, comunque, sussistere i presupposti per l'inibitoria invocata – stante l'autonoma valenza lesiva del titolo dell'articolo, peraltro privo di simboli di punteggiatura che consentano di ricondurre il titolo medesimo alla trascrizione dell'intercettazione e l'idoneità delle espressioni utilizzate ad affiancare il nome del reclamato all'ambito mafioso, seminando discredito nell'opinione pubblica e nell'ambiente lavorativo di appartenenza – ha domandato il rigetto del reclamo avversario.

* * *

Il reclamo si rivela infondato.

Quanto al profilo della astratta ammissibilità della cautela, il Collegio ritiene di non potere condividere l'indirizzo ermeneutico, pure riferito dalla reclamante e che appare recentemente superato, che assoggetta la stampa on line ai medesimi limiti che l'art. 21 cost. pone per la stampa tradizionale così escludendo la concedibilità dello strumento *ex art.* 700 c.p.c. per la tutela della riservatezza e/o dell'onore e reputazione, in assenza dei presupposti che giustificano il sequestro della stampa.

Innanzitutto, e senza che sia qui necessario ripercorrere le ragioni storico-politiche che hanno indotto all'affermazione, in seno alla Carta fondamentale, del diritto di manifestazione del pensiero, non può non rilevarsi che le modalità con cui tale diritto è concretamente esercitato assumono oggi connotati del tutto peculiari.

Lo sviluppo di internet, divenuto anch'esso "luogo" di informazione e, comunque, di manifestazione del pensiero, l'estrema diffusività del circuito telematico e la reperibilità tendenzialmente permanente e senza limiti di tempo delle notizie ivi pubblicate – ben potendo l'articolo "rivivere" ed essere consultato, anche a distanza di anni dalla sua prima apparizione, tramite le ricerche con i motori generali – consente di tracciare una prima linea di demarcazione tra le pubblicazioni on line e la stampa tradizionale, per la quale, invece, il decorso del tempo sostanzialmente attua, anche quando la notizia sia vera (sebbene idonea a ledere la reputazione), quello che, con espressione tratteggiata ma ancora attuale e rinvenibile in recenti arresti giurisprudenziali, viene definito come "diritto all'oblio" e/o ad essere dimenticato (cfr. in

relazione all'ipotesi di memorizzazione da parte dell'editore di un quotidiano, nel proprio archivio storico della rete internet, di notizie di cronaca, così messe a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, Cass. Civ. 5525/2012).

Il Collegio non ignora che la diversità ontologica tra la stampa tradizionale ed il prodotto telematico ha indotto ad escludere, in ambito penalistico, l'operatività della regola delineata dall'art. 57 c.p. al direttore di un giornale on line (cfr. Cass. Pen. 35511/2010); applicazione, questa, che darebbe luogo ad una estensione della responsabilità penale oltre le ipotesi espressamente previste e/o ad una analogia in *malam partem*.

Tuttavia, ed in disparte ogni considerazione sulla eterogeneità delle funzioni cui tende il sistema della responsabilità civile, con il progressivo superamento del baricentro della responsabilità dalla *culpa* all'*injura* e con una qualificazione dell'ingiustizia (riferita non più solo al fatto, quanto piuttosto al danno) che pare orientare verso una configurazione dell'illecito ex art. 2043 c.c. siccome caratterizzato da quella che alcuni hanno definito come una sorta di "atipicità attenuata", laddove l'illecito penale è (e deve essere) tipico, va pure rilevato che la stessa giurisprudenza penale ha affermato, in tempi più recenti, la legittimità del sequestro preventivo di copie di articoli già stampati e pubblicati sul sito "web" di un giornale (cfr. Cass. Pen. 10594/2013) nonché di articoli diffamatori pubblicati su sito internet qualora sussista il "fumus commissi delicti" e il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato a motivo del mantenimento in rete delle espressioni lesive (cfr. Cass. Pen. 7155/2011).

Ora, anche sul piano della tutela civilistica, non può non valorizzarsi, ancora una volta, la diversità ontologica tra la stampa tradizionale e la pubblicazioni di articoli on line.

Tale diversità deve tuttavia indurre, a parere del Collegio, ad escludere l'assoggettabilità delle pubblicazioni in internet alle guarentigie previste dall'art. 21, comma 3 cost.

E' innanzi tutto la diffusività, come detto, del mezzo e la tendenziale fruibilità *in aeternum* della notizia a giustificare, rendendolo ragionevole, il "diverso trattamento" dell'informatica rispetto alla stampa tradizionale (cfr. Trib. Roma, 18 febbraio 2015 n. 1184).

A ciò si aggiunga l'evidente diversa natura del sequestro penale – misura tipica di carattere reale volta a sottrarre la disponibilità della cosa da parte del titolare in quanto "pertinente" al reato ed idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze di esso – rispetto all'inibitoria civile ex

art. 700 c.p.c., che è strumento cautelare atipico non incidente sulla disponibilità della res bensì fondato su un'obbligazione di fare (rimozione dell'articolo dal web).

L'ammissibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. per inibire la diffusione su internet di articoli lesivi della reputazione e dell'onore si rivela pienamente compatibile con il diritto di manifestazione del pensiero, se si considera che tale diritto trova proprio nell'onore e nella reputazione e, comunque, nei diritti della personalità i propri "limiti logici".

È dunque il bilanciamento tra gli indicati beni di pari rango – e non quindi una interpretazione in *malam partem* della legge – a rende ammissibile, sia pure nel necessario rispetto del principio di proporzionalità, la tutela cautelare civile nella specifica materia, dovendosi privilegiare una modello interpretativo di conformazione della regola al sistema dei valori costituzionali, in cui, d'altra parte, lo stesso art. 21 cost. coerentemente si inserisce.

Affermata, dunque, l'astratta ammissibilità della cautela ex art. 700 c.p.c., si tratta ora di verificare se la stessa sia concedibile nella fattispecie in esame, come ritenuto dal Giudice a quo.

Deve innanzi tutto escludersi che sia verificata una ipotesi di cessazione della materia del contendere stante la permanenza degli articoli con i titoli contestati dal Milazzo sia prima dell'emanazione dell'ordinanza reclamata (per come pure si evince dal verbale di udienza dell'11.5.2015 svoltasi dinanzi al Giudice di prime cure) sia allo stato attuale, avendo peraltro il reclamato prodotto le stampe di alcuni indici prelevati da diversi motori di ricerca che consentono di "rivedere" tanto il titolo quanto il contenuto dei singoli articoli denunciati (cfr. all. 5 nel fascicolo del reclamato).

Passando dunque ai presupposti del rimedio in concreto richiesto (e concesso), deve invero ritenersi sussistente il *fumus boni iuris*, non affievolito dalla funzione di "civetta" del titolo e/o dalla asserita necessità di contestualizzare il titolo con il contenuto dell'articolo, atteso che è proprio la chiarificazione, nel contesto dell'articolo, in ordine all'estraneità del Milazzo rispetto ai fatti riportati nella notizia, a far emergere, sia pure nei limiti della sommarietà che caratterizza l'odierna fase cautelare, profili di illiceità nella condotta della reclamante, tenuto conto della idoneità del titolo utilizzato negli articoli del 9.3.2015 ("Mafia, quattro arresti a Marsala. Da intercettazioni spunta il "vicesindaco Michele") e del 10.3.2015 ("Marsala e la vecchia mafia. Pizzo, estorsioni, pentiti. Spunta il "vicesindaco Michele") e dell'inserimento nel contesto dell'articolo del 17.3.2013 intitolato "La vecchia (e povera) mafia di Marsala" dell'ulteriore

titolazione “La palestra di Ciavolo e “il vicesindaco Michele””, ad associare il Milazzo ai fatti oggetto di narrazione.

Sotto tale profilo, è in particolare la diversità tra la suggestione creata dal titolo – il quale induce ad un immediato collegamento tra il Milazzo e i fatti di mafia di cui alle intercettazioni – ed il contenuto dell’articolo – che precisa non essere il Milazzo coinvolto nelle indagini – a porre quanto meno in dubbio la ricorrenza del requisito della verità della notizia come evincibile dalla intitolazione.

Ed infatti, i titoli, nell’accostare gli arresti per mafia alle intercettazioni in cui “spunta il vicesindaco Michele” (articolo del 9.3.2015), nell’inserire il riferimento al “vicesindaco Michele” tra i fatti di “vecchia mafia. Pizzo, estorsioni pentiti” (articolo del 10.3.2015) e nel dedicare, ancora una volta, al “vicesindaco Michele” i fatti relativi a “La palestra a Ciavolo” di cui all’articolo “La vecchia (e povera) mafia di Marsala” (articolo del 17.3.2015), sono proposti al lettore in maniera tale da suggerire, attraverso l’immediato accostamento delle parole, il coinvolgimento del “vicesindaco Michele” rispetto agli eventi riportati.

Tale circostanza (il coinvolgimento, cioè, del “vicesindaco Michele”) si rivela tuttavia non vera, stante la pure riferita nel contesto dell’articolo, non emersione di fatti di reato imputabili al Milazzo.

L’idoneità diffamatoria deriva, dunque, non dall’aver l’autore riportato le intercettazioni – fatto vero – ma dall’aver sostanzialmente accostato i fatti di cui alle intercettazioni al “vicesindaco Michele” che, pur indicato con tale espressione dall’intercettato, è per stessa ammissione e precisazione della reclamante, estraneo ai medesimi fatti epperò individuato nel contesto del titolo con un affiancamento che ne suggerisce, invece, il coinvolgimento diretto.

Appare inoltre non pertinente, sempre rispetto alla posizione del Milazzo, il riferimento alla rilevanza sociale della notizia, atteso che, indubbia l’importanza dei fatti narrati ed emersi dalle intercettazioni, ed indiscutibile l’interesse della collettività alla conoscenza di tali fatti, detta rilevanza non pare potersi avvertire con riguardo alla posizione del “vicesindaco Michele” se, come pure precisa la reclamante, egli non è coinvolto nelle indagini per mafia e nemmeno sono emerse ipotesi di reato a suo carico.

Mette appena conto rilevare che in tale “contesto” anche l’utilizzo del verbo “spuntare” contribuisce ad amplificare, in assenza di ulteriori precisazioni (nel titolo), il collegamento tra il



Milazzo ed i fatti oggetto dell'articolo, se è vero che il titolo, in quanto "civetta", ha lo scopo di anticipare in breve la notizia.

Non è pertanto configurabile, nel caso in esame, sia pure nei limiti dell'odierna cognizione sommaria, la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, stante il travalicamento dei relativi limiti ed inducendo il titolo ad attribuire al Milazzo una condotta che non sembra avere riscontro negli atti delle indagini e/o nell'oggetto dell'imputazione e che nemmeno si rivela corrispondente al contenuto dell'articolo medesimo (arg. ex Cass. 6902/2012), il quale, appunto, esclude l'emersione di fatti di reato a carico dello stesso Milazzo.

Ricorre, inoltre, il requisito del *periculum in mora*, tenuto conto della notevole espansività del mezzo (internet), della sua idoneità alla rapida propagazione della notizia e della capacità dello stesso di rendere tendenzialmente illimitata, nel tempo, la consultazione della notizia medesima, la cui totale eliminazione dal web è pressoché impossibile, sì da far assumere al pregiudizio paventato i caratteri della permanenza e della irreparabilità.

Va pure rigettato il motivo di impugnazione che sull'assunto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, contesta la condanna alle spese disposta dal Giudice a quo, atteso che, come detto, non sembra essere stato realizzato, nemmeno allo stato attuale, l'interesse sotteso alla proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ininfluyente si rivela in ultimo, anche ai fini della contestata, dalla reclamante, applicazione del meccanismo di coercizione indiretta consistente nella condanna della resistente stessa al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione e/o inosservanza successiva, la circostanza che il Milazzo non abbia trasmesso alla redazione un invito alla rettifica e/o un diffida, tenuto conto peraltro della tempestiva attivazione del ricorrente, che ha depositato il 9.4.2015 – a distanza di poco più di venti giorni dall'ultimo articolo – l'istanza ex art. 700 c.p.c. e, comunque, della permanente diffusione degli articoli con i titoli *de quibus*, nonostante, peraltro, il Giudice a quo avesse altresì ordinato all'odierna reclamante di intervenire anche presso gli Internet Server Provider.

Il reclamo deve essere pertanto integralmente rigettato.

La ricorrente va pure condannata a rifondere al Milazzo le spese dell'odierna fase, secondo il canone della soccombenza e in considerazione della complessiva condotta dalla stessa

tenuta anche a seguito dell'emanazione dell'ordinanza reclamata (stante l'attuale permanenza dei titoli nella loro formulazione originaria).

Tali spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 applicando i valori medi, tenuto conto del valore (indeterminato) della controversia, dell'attività difensiva effettivamente svolta e della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.


il Tribunale definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Radio Marsala Centrale s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica il data 25.5.2015, così provvede:

rigetta il reclamo, confermando integralmente il provvedimento impugnato;

condanna la reclamante a rifondere a Milazzo Michele le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre iva e cpa ed oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quadro LPR 115/2002
Così deciso a Marsala, nella camera di consiglio del 15/7/2015

Il Giudice rel ed est.

dott. ssa Francesca Bellafiora


Il Presidente

dott. Raimondo Genco


Tribunale di Marsala
Deposito in Cancelleria
il 19/7/15 ore
L'Assistente Giudiziario
Dott. ROSARIO PINNA
